



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati:

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario, relatore
Dr. Salvatore Antonio SARDELLA	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall'articolo 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

VISTA la deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR, recante *“Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”*;

VISTA la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, recante linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da COVID-19;

ESAMINATO il referto del Sindaco del **Comune di Taurianova (RC)**;

VISTA la nota istruttoria, prot. 2296 del 19/05/2022, trasmessa al Sindaco del Comune di Taurianova, al Segretario e all’Organo di revisione, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito al referto in argomento;

VISTA la nota del Comune di Taurianova acquisita al protocollo di questa Sezione, n. 5627 del 9/11/2022 con la quale sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti;

VISTO il “Regolamento sul sistema dei controlli interni” approvato con deliberazione del C.C. n° 7 del 08/01/2013 del Comune di Taurianova;

VISTO il decreto n. 3/2023 con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Referendario Emanuela Friederike DAUBLER

FATTO

Il **Comune di Taurianova** ha trasmesso, a questa Sezione, mediante l’applicativo “Con.Te.”, il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2020. A seguito dell’analisi della relazione-questionario, rendendosi necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi a supporto dell’attività istruttoria, il magistrato istruttore con nota prot. n. 2996 del 19/05/2022 ha richiesto chiarimenti e specifiche integrazioni documentali a completamento di quanto rappresentato nel referto.

Le informazioni e le precisazioni richieste sono state fornite dal Sindaco del comune con nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 5627 del 09/11/2022.

DIRITTO

Ai fini dell'inquadramento della materia giova rammentare che un primo riferimento alle verifiche in tema di controlli interni si rinviene nell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 che colloca il suddetto controllo, da esercitarsi da parte delle Sezioni regionali, nell'ambito del controllo sulla gestione, venendo a costituire un elemento di valutazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità della stessa. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel disposto di cui all'art. 7 comma 7 della legge 131 del 2003 laddove si dice che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione... il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati"*. Su tale impianto normativo si innestano le previsioni normative del Tuel come riformulate dal decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e ulteriormente modificate dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116. L'art. 148, co. 1, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che *"Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno"*.

La norma citata al comma 4 prevede altresì che *"In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di*

cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione". La Sezione delle Autonomie ha avuto modo di chiarire come i referti degli enti locali, redatti in base alle linee guida, integrino un utile strumento che affianca il controllo di legittimità e di regolarità espletato ai sensi dell'art. 1, co. 166 ss. legge n. 266/2005 ai fini della verifica "del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario degli enti monitorati" (Sezione delle Autonomie 5/2017/INPR). Ed ancora, in tema di rilevanza dei controlli in esame, è stato precisato che "Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità). Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Da quanto sopra emerge con tutta evidenza come il sistema dei controlli interni si connoti per essere, quindi, uno strumento indispensabile di ausilio per le amministrazioni ai fini del corretto svolgimento delle attività gestionali e di programmazione.

L'importanza assegnata dal legislatore ai controlli in esame è comprovata dalla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria ex art. 148, co. 4, tuel in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate. Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli, senza tuttavia stravolgerne la natura fondamentalmente collaborativa.

Che non si tratti di un mero adempimento formale si evince dalle finalità assegnate al controllo in esame, così come esplicitate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR nei termini di seguito compendati:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio, in corso d'anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Le linee guida e il questionario approvato per il 2020 con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/2021/INPR, pur mantenendo nei tratti essenziali la struttura delle precedenti edizioni si è arricchita di ulteriori contenuti, mediante inserimento di apposite appendici (appendice COVID e lavoro agile), al fine di tener conto degli effetti della pandemia da COVID 19 sul sistema dei controlli interni. Nella considerazione che *“l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da*

COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo "con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state determinate "le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19".

Appare, da ultimo, utile evidenziare che la sussistenza di un efficace sistema di controlli interni, in particolare nelle sue articolazioni del controllo di regolarità amministrativo-contabile, del controllo di gestione e del controllo strategico, si palesa vieppiù importante oggi nell'ottica della gestione da parte delle amministrazioni comunali di ingenti risorse destinate ai progetti del PNRR, al fine di supportare la programmazione e il monitoraggio sugli interventi avviati.

Tanto premesso di seguito si riportano gli esiti dell'analisi espletata con riferimento al sistema dei controlli interni del Comune di Taurianova per poi passare ad analizzare le singole tipologie di controllo rispetto alle quali saranno evidenziate le criticità riscontrate.

1. Sistema dei controlli interni

In sede di riscontro istruttorio è stato chiarito preliminarmente che il comune è stato retto dal 7/11/2019 da un commissario straordinario *"a seguito della dimissione ultra dimidium dei consiglieri comunali"* fino all'insediamento degli organi ordinari intervenuto in data 4/10/2020. L'Ente, in riscontro alla specifica richiesta istruttoria volta ad acquisire i regolamenti vigenti nell'esercizio di riferimento, ha trasmesso il Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dell'8.01.2013 e il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 28.12.2016.

In merito alla specifica richiesta formulata in sede istruttoria di voler motivare, con riferimento al controllo degli equilibri finanziari un differente numero di

report adottati rispetto a quelli previsti/programmati nell'anno, così come emerso dall'esame del questionario, e di voler chiarire se i *report* ufficializzati avessero trovato idonea evidenza sul sito istituzionale dell'ente, l'ente ha fornito riscontro nei termini che di seguito si riportano *"Il regolamento sui controlli interni dell'Ente prevede una periodicità trimestrale della verifica degli equilibri. Di fatto il monitoraggio e la verifica degli equilibri avviene costantemente, anche con periodicità maggiore rispetto al trimestre (basta considerare, a mero titolo esemplificativo, che per ogni variazione di bilancio viene verificato il rispetto e il mantenimento degli equilibri finanziari). Il corretto adempimento del controllo sugli equilibri finanziari, presuppone anche che vi sia il bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dal TUEL. Quando, invece, come per l'esercizio 2020, il bilancio di previsione è approvato il 10 aprile dell'anno in esame già per i primi quattro mesi, circa, la gestione è limitata dal regime dei dodicesimi di spesa in esercizio provvisorio"*.

Dall'esame del questionario è emerso che a seguito dei *report* ufficializzati, con riferimento ai controlli sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati, non risultano avviate azioni correttive.

L'ente, in risposta a specifica richiesta formulata in merito ai *report* ufficializzati per le altre tipologie di controllo, ha evidenziato che *"i report in questione sono trasmessi con cadenza annuale al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Collegio dei Revisori dei conti, Nucleo di Valutazione"* e *"Di norma non sono oggetto di formalizzazione con deliberazioni di Giunta e/o Consiglio. Per quel che concerne il controllo di regolarità amministrativa successiva oltre il report annuale vengono redatti 4 report trimestrali nel corso dell'esercizio annuale"*.

È stato inoltre riportato il *link* di riferimento nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale ove hanno trovato evidenza i *report*.

Avuto riguardo alle criticità riscontrate nell'organizzazione o attuazione dei controlli di gestione, strategico e sulla qualità dei servizi, l'Ente ha evidenziato come l'alto livello di criticità indicato nell'ambito del referto fosse ascrivibile alla carenza di personale da destinare a tali servizi. Quanto sopra avrebbe determinato la necessità di destinare ai controlli in esame personale adibito ad altre attività istituzionali con la conseguenza di rendere residuali le attività di cui si tratta.

Al fine di ovviare alle criticità riportate l'ente, in ciò riproducendo, tuttavia, quanto già evidenziato nell'ambito dell'istruttoria condotta sul referto per l'esercizio 2019, ha precisato di voler *“procedere con la creazione di una effettiva unità di gestione dei controlli interni che operi costantemente su ogni tipologia di controllo, in modo da poter fornire tempestivamente il resoconto periodico dell'attività che dovrà essere preso a base per superare eventuali criticità evidenziate o per adottare correttivi all'andamento della gestione”*.

Circa l'attività di controllo il comune ha fatto presente che questa *“viene effettuata sulla base degli standards e della scheda-tipo di controllo (griglia di raffronto) di cui all'art. 5, comma 2°, del regolamento, allegata allo stesso piano operativo. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo per l'anno 2020 è stato confermato nella misura del 15% (percentuale elevata già dall'anno 2018 rispetto al precedente 10%) del totale degli atti per le singole categorie sopra indicate, adottati o posti in essere per ciascun Responsabile di Settore, e comunque è sorteggiato almeno un atto per ogni categoria se il calcolo percentuale è inferiore all'unità. Gli atti vengono estratti in forma pubblica mediante procedura informatica randomizzata. Gli atti complessivamente posti a base di estrazione sono: determinazioni: 867, contratti: 136, bandi di concorso/selezione: 4, per un totale di 1007”*.

Tanto premesso, di seguito si espongono gli ulteriori esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno, oggetto di analisi per mezzo del citato referto, della nota di riscontro a firma del Sindaco e dell'ulteriore documentazione acquisita in fase istruttoria.

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti.

Dall'esame del questionario risulta che, nelle ipotesi previste dall'art. 49 del Tuel, non sono state adottate delibere di Consiglio munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo. Inoltre, è emerso che nelle proposte di deliberazione i responsabili dei servizi hanno relazionato circa i riflessi diretti e indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente al fine di consentire al responsabile finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile e dell'eventuale attestazione della copertura finanziaria.

In merito alla scelta della tecnica di determinazione del campione da sottoporre a controllo successivo, alle motivazioni poste a fondamento di tale scelta, alla significatività statistica e probabilistica del numero di documenti selezionati ed alla tipologia di atti attenzionati, il comune, nel richiamare l'art. 5 del regolamento sul sistema integrato dei controlli interni ha chiarito che il Segretario Generale attende alla predisposizione di un piano operativo di controllo annuale che, per l'anno 2020 ha contemplato le seguenti categorie di atti da sottoporre a controllo:

“ 1) tutte le determinazioni dei Responsabili di Settore;

2) contratti stipulati in nome e per conto dell'Ente (con esclusione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata, in quanto questi sono rogati dal Segretario Generale come ufficiale rogante e sottoposti a controllo in tale sede);

3) procedure concorsuali e di selezione del personale, laddove espletate. L'attività di controllo viene effettuata sulla base degli standards e della scheda-tipo di controllo (griglia di raffronto) di cui all'art. 5, comma 2°, del regolamento, allegata allo stesso piano operativo.

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo per l'anno 2020 è stato confermato nella misura del 15% (percentuale elevata già dall'anno 2018 rispetto al precedente 10% previsto nel regolamento) del totale degli atti per le singole categorie sopra indicate, adottati o posti in essere per ciascun Responsabile di Settore, e comunque è sorteggiato almeno un atto per ogni categoria se il calcolo percentuale è inferiore all'unità. Gli atti vengono estratti in forma pubblica mediante procedura informatica randomizzata”.

Gli atti complessivamente posti a base delle procedure di estrazione sono riassuntivamente rappresentati nel prospetto che segue:

tipologia di atto	campione	Atti controllati
DETERMINAZIONI	867	122
CONTRATTI	136	22

BANDI DI CONCORSO/SELEZIONE	4	3
TOTALE	1007	147

Si rileva che i dati forniti in sede di riscontro non coincidono con quanto riportato nel referto dove viene indicato un numero complessivo di atti pari a 1.111 di cui 125 atti esaminati.

I *report* da indirizzare ai responsabili dei servizi sono stati trasmessi con una frequenza trimestrale. Nell'arco temporale preso in considerazione dal questionario non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini, volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile posta in essere da specifici uffici o servizi.

In ordine alla mancata incidenza, anche nell'esercizio 2020, degli esiti del controllo di gestione e del controllo di regolarità contabile sull'individuazione dei settori da sottoporre a controllo successivo e sulle modalità di estrazione degli atti, il Sindaco nell'evidenziare che il controllo di regolarità avviene mediante sorteggio che involge le determinazioni nel loro complesso senza che venga tenuto conto della tipologia degli atti ha precisato che *"i rilievi formulati in occasione del controllo successivo di regolarità hanno riguardato fattispecie per le quali gli atti emessi erano regolari nel loro complesso, pur presentando qualche circostanza degna di rilievo formale. I report elaborati e trasmessi ai responsabili, evidenziando l'errore commesso, sono da monito a non commettere il medesimo sbaglio"*. È stato quindi richiamato il contenuto dell'art.2, comma 1, lett. c) del regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, che in tema di controllo di gestione, prevede che lo stesso sia *"finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati"*. Pertanto, sulla base della disposizione regolamentare richiamata, il controllo di gestione non avrebbe, asseritamente, fatto emergere profili di tale rilievo da incidere sul controllo successivo di regolarità.

Analoga motivazione viene riportata in merito alla mancata incidenza degli esiti del controllo di regolarità contabile.

Dall'esame del questionario emerge che non sono stati effettuati controlli, ispezioni e indagini, volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi.

Infine, in merito alla richiesta volta alla trasmissione del prospetto ex art. 41, c. 1, d.l. n. 66/2014, allegato all'ultimo consuntivo approvato, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comune di Taurianova ha dichiarato quanto segue *"Si allega prospetto riepilogativo delle fatture pagate e dell'indicatore annuale dei pagamenti. Il citato art. 41 prevede al comma 1 che" "...l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione..."*. Nella relazione al consuntivo 2020 l'organo di revisione ha attestato quanto di seguito riportato:

"Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 - 872, legge 145/2018

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013. In caso di superamento dei termini di pagamento non sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge. L'ente nell'anno 2020 non ha ridotto del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019. L'ente non ha rispettato i tempi di pagamento. Conseguentemente l'ente è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali nella misura del 5,00 %."

In merito alle ragioni per le quali non sono state operate verifiche sulle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei suddetti termini nulla è stato riferito.

Osservazioni conclusive

Il Collegio nel prendere delle risultanze istruttorie invita l'ente ad implementare gli atti da sottoporre a controllo anche in ragione dello stato di attuazione degli interventi correlati al PNRR e raccomanda di attivare ispezioni e indagini, con particolare riferimento alle aree ad elevato rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi.

2. Controllo di gestione

Il controllo di gestione rappresenta l'insieme di strumenti e procedure finalizzati a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati precipuamente nel Piano esecutivo di gestione, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

Circa la richiesta formulata preliminarmente di voler riferire in merito all'eventuale implementazione o ai correttivi apportati al sistema del controllo in argomento avuto riguardo alle criticità evidenziate in occasione del precedente referto, l'ente non ha fornito alcun chiarimento.

Dall'esame del referto è emerso che i *report* periodici prodotti non sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere. A fronte della richiesta istruttoria volta a fornire le ragioni l'ente ha evidenziato che “ *Il software gestionale della contabilità dell'ente prevede un sistema integrato tra la contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale. Tale sistema fa sì che ogni operazione effettuata in contabilità finanziaria si traduca in un'elaborazione economico patrimoniale attraverso la registrazione delle corrispondenti scritture in partita doppia che consentono la trasposizione dei valori finanziari in termini economici e patrimoniali. In tale modo si arriva a chiusura dell'esercizio alla corretta elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale. L'analisi di questi dati, in termini di costi e ricavi, correlati ai movimenti finanziari, dovrebbe dare un'esatta cognizione delle risorse programmate e di quelle*

utilizzate. Seppur strumentalmente pronti ad effettuare il controllo di gestione, di fatto, come più volte rappresentato dagli uffici all'Amministrazione, esso è svolto ancora in forma minimale, principalmente per l'atavica carenza di personale professionalmente idoneo e adeguatamente formato. Proprio per questo motivo i report vengono anche elaborati in maniera poco tempestivi rispetto alle decisioni da prendere".

Circa la richiesta di motivare l'ininfluenza del controllo di gestione sull'attività in corso di svolgimento ai fini di una riprogrammazione degli obiettivi, è stato precisato che il controllo non ha dato risultati tali da richiedere una riprogrammazione degli obiettivi.

In merito al tasso di copertura dei costi per ciascuna tipologia di servizio a domanda individuale erogato, l'Ente ha riportato i dati riepilogati nella sottostante tabella

Mensa scolastica	100%
Impianti sportivi	0,00%

Osservazioni conclusive

In esito all'istruttoria espletata la Sezione nel prendere atto di quanto chiarito richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità di proseguire nell'attività di implementazione del controllo di cui si tratta soprattutto in relazione ai profili evidenziati già in sede istruttoria e raccomanda la tempestiva e completa attuazione delle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento comunale concernente la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n.7 dell'8 gennaio 2013, in merito al funzionamento del controllo di gestione.

3. Il controllo strategico

Il controllo strategico rappresenta lo strumento attraverso cui verificare lo stato di attuazione dei programmi politici e si esplica mediante l'elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all'Organo esecutivo ed al Consiglio ai fini della successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito,

sono rappresentati dalle Linee programmatiche (art. 46, c.3 TUEL), dalla Sezione Strategica (SeS) del Documento unico di programmazione (art. 170 TUEL), dal bilancio di previsione che abbraccia l'arco temporale di un triennio (art. 162 e ss TUEL), dal Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, d.lgs. n. 149/2011). Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione sono dotati di un'efficacia precettiva: l'art. 170, c. 7 TUEL ed i principi contabili, difatti, prevedono che il regolamento di contabilità disciplini i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

In riferimento alle modalità con le quali l'ente ha provveduto alla fissazione degli obiettivi strategici, e agli strumenti di programmazione ed operativi con i quali viene attuato il ciclo della performance è stato evidenziato che *“Gli obiettivi strategici ed operativi sono fissati con il DUP, trovando corrispondenza nella previsioni del Bilancio di Previsione e quindi nel PEG. La performance dell'Ente, dei singoli Settori viene misurata e valutata dal Nucleo di Valutazione e la valutazione viene quindi confermata dal Sindaco, la misurazione e valutazione dei singoli dipendenti è effettuata dai rispettivi responsabili di settore, aventi funzioni dirigenziali. La relazione della performance complessiva dell'ente è predisposta dal Nucleo di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale”*.

Circa le motivazioni per le quali tra i parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi non figurano il rispetto degli standard di qualità prefissati e l'impatto socioeconomico dei programmi, il comune di Taurianova ha fornito i chiarimenti nei termini di seguito riportati *“Perché la verifica è stata condotta principalmente sotto l'aspetto dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate, agli obiettivi prefissati e ai tempi di realizzazione. Il rispetto degli standard di qualità prefissati è stato considerato, più in generale, nel controllo di qualità dei servizi. Mentre non è stato analizzato l'impatto socio economico. Il prossimo*

controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi verrà effettuato tenendo conto anche di questi due aspetti".

In merito alle iniziative intraprese per superare i rilievi formulati da questa Sezione, il comune di Taurianova ha evidenziato che la deliberazione n. 73/2021 di questa Sezione, non è stata mai notificata e che *"solo in occasione della lettura delle richieste istruttorie sui controlli l'Ente è venuto a conoscenza dell'esistenza della deliberazione citata"*. Tanto premesso viene manifestato l'intendimento *"di dare seguito alle osservazioni e ai rilievi formulati da codesta Corte. Nel caso specifico saranno effettuati monitoraggi formali maggiormente tempestivi e più frequenti, al fine di consentire interventi correttivi o la rimodulazione degli atti di pianificazione in tempi utili alla gestione"*.

Giova evidenziare che la succitata deliberazione, da verifiche effettuate, risulta regolarmente notificata via PEC in data 29/04/2021 al Presidente del Consiglio comunale (prot. n. 4675), al Sindaco (prot. n. 4676) e all' Organo di revisione (prot. n. 4677), con conferma di Registrazione della PEC effettuata dall'ente in cui si legge testualmente *" La PEC, avente ad oggetto: "POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA DELIBERA N. 73/2021", è stata acquisita e registrata con protocollo N. 0009854 del 29/04/2021 15:26:27. Cordiali Saluti."*

Osservazioni conclusive

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'ente.

4. Il controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall'art. 147-quinquies TUEL come precisato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR *"è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'Ente. L'intento del legislatore è, comunque, quello di responsabilizzare l'intera organizzazione dell'Ente, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione nel suo complesso. La stessa disposizione normativa prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto «sotto la direzione e il coordinamento del*

Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità».
.... Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell'Ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari."

Nel sottolineare la rilevanza del controllo in esame nell'ambito del contesto emergenziale soccorre la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, che evidenzia come *"nel mutato contesto organizzativo, gli Enti hanno dovuto contenere gli effetti, diretti ed indiretti, dell'emergenza epidemiologica con ripetuti interventi sul piano della programmazione di bilancio, onde evitare possibili squilibri finanziari conseguenti alla crisi del sistema economico-produttivo ed ai provvedimenti di rinvio delle scadenze dei principali adempimenti contabili. Gli impatti derivanti dalle minori entrate correnti, tributarie ed extra tributarie, conseguenti alle misure adottate per fronteggiare la crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza sanitaria in corso (si pensi, tra le altre, alle riduzioni di gettito riguardanti l'Imu, l'imposta di soggiorno, la Tosap, la Cosap, etc.) e le maggiori spese necessarie per fronteggiare le connesse criticità socio-sanitarie (interventi di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di trasporto; emergenze e conseguenti prestazioni di lavoro straordinario; acquisto di dotazioni informatiche, di dispositivi di protezione ed altro), possono finire per incidere sulla tenuta del bilancio. Nonostante gli interventi a sostegno attuati dalla normativa emergenziale, in molti casi, possono verificarsi tensioni di cassa e squilibri di bilancio che richiedono interventi correttivi tempestivi e adeguati"*.

In merito alla richiesta formulata in sede istruttoria circa la mancata ricostituzione della consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL è stato evidenziato che *"con deliberazione n. 187 del 03.12.2019, la Giunta Comunale ha autorizzato l'utilizzo di entrate a destinazione vincolata, ex art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di assicurare la liquidità necessaria a garantire il pagamento delle spese correnti, cercando in tal modo di evitare o, quantomeno, di contenere l'accumularsi di debiti insoluti. Pur provvedendo, ai sensi della citata norma, a ricostituire con i primi*

introiti liberi le risorse vincolate utilizzate, entro la fine dell'esercizio le risorse libere non sono state sufficienti alla ricostituzione delle partite vincolate".

Osservazioni conclusive

Il Collegio prende atto.

5. Controllo sulla qualità dei servizi

Ai sensi dell'art 147 Tuel l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Il controllo in esame, mediante la rilevazione della *customer satisfaction*, esprime la propria valenza sotto il profilo della rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni dell'utenza.

Circa la richiesta di chiarimenti formulata in sede istruttoria in merito alla mancata adozione della Carta dei servizi nonché al mancato utilizzo di indicatori di risultato idonei a rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia, il Sindaco in sede di riscontro ha precisato che nel corso del 2021 è stata approvata la Carta dei Servizi del servizio idrico integrato, per il Servizio di Raccolta e smaltimento RSU la carta dei servizi è predisposta dalla ditta esecutrice dell'appalto di servizi affidati. Ha manifestato l'intendimento di inserire nel 2022 tra gli obiettivi la predisposizione ed approvazione della Carta dei Servizi generale.

Dall'analisi del referto è emerso, ancora, che il controllo *de quo* non è stato esteso agli organismi partecipati. A seguito della richiesta di chiarimenti sul punto è stato precisato che l'ente *"alla data del 31.12.2020, partecipava al capitale di 5 società: 2 S.p.a. in fallimento, 1 S.p.a. in liquidazione, 1 S.r.l. in liquidazione ed 1 società consortile a r.l. con una quota dell'1,62% (quota nominale euro 172,00). Nessuna delle predette partecipazioni è riferita a società quotate sui mercati regolamentati. L'unica, residua partecipazione operativa dell'ente è la quota dell'1,62% nella società consortile a r.l., operante nel campo informatico e dell'ICT, di cui si prevedeva il mantenimento in quanto la stessa svolgeva utili servizi strumentali a vantaggio dell'ente. Per quest'ultima, nel corso*

dell'anno 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.06.2021 si è disposta la fuoriuscita dalla compagine societaria".

In merito alla mancata elaborazione ed applicazione nell'anno dell'indicatore relativo alla trasparenza dei costi di erogazione è stato evidenziato che *"I controlli sulla qualità dei servizi sono stati effettuati elaborando indicatori che tenessero in considerazione maggiormente l'aspetto qualitativo del servizio erogato e quello del rapporto con l'utenza, tralasciando l'aspetto relativo al costo di erogazione come informazione agli utenti. E' pur vero che i costi di erogazione dei servizi sono rinvenibili nelle determinazioni di approvazione delle tariffe. Tuttavia in sede dei prossimi controlli di qualità dei servizi verrà dato spazio anche a questo aspetto".*

Sulla programmazione degli standard di qualità, l'ente riferisce che questi, *"in mancanza di una Carta dei Servizi, vengono inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione fissando degli obiettivi qualitativamente rilevanti il cui conseguimento consente di migliorare la qualità dei servizi forniti agli utenti oltre a implementare un sistema di scambio di informazioni utente-amministrazione in grado di fornire agli operatori dell'Ente i dati necessari a soddisfare i bisogni dei cittadini. L'attribuzione delle risorse umane, delle dotazioni strumentali e finanziarie, viene anche stabilita in conformità ai livelli quali-quantitativi dei servizi erogati".*

A ciò si aggiunga che non sono stati effettuati confronti (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, non è stato previsto alcun coinvolgimento attivo degli *stakeholder* e non è stato realizzato alcun innalzamento degli standard economici o di qualità. Nell'ambito dei chiarimenti offerti l'ente riferisce che *"In merito al sistematico benchmarking con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, in verità non viene effettuato, almeno formalmente, perché la realtà socio-economica dei Comuni di simili dimensioni (e anche di dimensioni inferiori) più prossimi a questo Ente non lascerebbe trarre effetti benevoli alla qualità dei servizi resi. Il confronto con realtà fuori regione, invece, pur evidenziando aspetti utili da cogliere per incrementare la qualità dei servizi forniti, risultano, molto spesso, di non facile*

applicazione nel breve periodo. E' tuttavia con queste realtà che questo Ente si confronta, seppur informalmente, al fine di trarre spunti utili per le finalità da conseguire.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione degli standard di qualità, si evidenzia che, anche se non propriamente nella definizione degli standard qualitativi, gli stakeholders sono stati invitati ai tavoli tecnici tuttavia i risultati ottenuti sono stati poco edificanti. Il riferimento è, ad esempio, al coinvolgimento di alcune associazioni di categoria (commercianti – ambulanti) nella definizione degli aspetti peculiari delle attività commerciali. Gli interventi di questi “portatori di interessi” si sono sempre limitati alla richiesta di “sconti tariffari o simili”. Aspetto diverso è, invece, rinvenibile nella definizione dei servizi sociali, dove questo ente in qualità di Capofila, periodicamente effettua incontri con i Sindaci dei diversi comuni del distretto e con le associazioni operanti nel territorio a fini sociali. In questi casi gli incontri molto spesso portano alla definizione di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi a cui tendere”.

Osservazioni conclusive

La Sezione, prendendo atto di quanto riportato nel questionario e dei chiarimenti forniti dall'Ente, richiama l'attenzione dell'ente sulla rilevanza di tale tipologia di controllo e, conseguentemente, sulla necessità di porre in essere ogni azione possibile al fine di superare le criticità evidenziate. In particolare, invita l'ente a procedere, al fattivo coinvolgimento degli *stakeholder*, ad effettuare confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni anche al fine di provocare un innalzamento degli standard di qualità. Il Collegio prende atto degli intendimenti dell'ente e auspica che gli stessi si traducano in azioni concrete.

6. *Controllo sugli organismi partecipati*

Il controllo in esame è finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati sia in termini di bilancio sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio affidato o comunque gestito e ad adottare le opportune

azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

L'art. 147-quater del Tuel dispone che “1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Alla luce della crisi pandemica e dei suoi effetti la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR ha avuto modo di precisare che “...la struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati dovrebbe attivare ogni possibile misura di sostegno tesa a neutralizzare, nell'immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19 e a garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovavano già in condizioni di crisi strutturale. L'ampia legislazione d'urgenza introdotta per far fronte alla situazione pandemica contempla, tra le altre, una serie di disposizioni ispirate a questo principio conservativo, laddove il disequilibrio dell'impresa pubblica sia dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali”. Particolare rilevanza si ritiene rivestano le perdite degli enti partecipati per gli inevitabili riflessi che possono riverberarsi sul bilancio delle amministrazioni controllanti. In tale ottica la Sezione delle Autonomie nella deliberazione succitata richiama l'attenzione degli enti controllanti sugli “organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare l'opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio o l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo” individuandosi peraltro nel monitoraggio del contratto di servizio “un

punto essenziale delle verifiche spettanti all'amministrazione affidante sotto un duplice profilo: da un lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra ente e società affidataria e, dall'altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente". Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo Controllo della qualità dei servizi.

E' stato chiesto all'ente di riferire sinteticamente in merito allo svolgimento del controllo di cui si tratta nell'esercizio di riferimento e di fornire un aggiornamento avuto riguardo alla criticità rilevata, con riferimento al precedente esercizio, circa l'adempimento degli obblighi informativi da parte delle società partecipate

L'ente ha evidenziato che *"alla data del 31.12.2020, partecipava al capitale di 5 società: 2 S.p.a. in fallimento, 1 S.p.a. in liquidazione, 1 S.r.l. in liquidazione ed 1 società consortile a r.l. con una quota dell'1,62% (quota nominale euro 172,00). Nessuna delle predette partecipazioni è riferita a società quotate sui mercati regolamentati. L'unica, residua partecipazione operativa dell'ente è la quota dell'1,62% nella società consortile a r.l., operante nel campo informatico e dell'ICT, di cui si prevedeva il mantenimento in quanto la stessa svolgeva utili servizi strumentali a vantaggio dell'ente. Per quest'ultima, nel corso dell'anno 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.06.2022 si è disposta la fuoriuscita dalla compagine societaria.*

Si evidenzia, inoltre, che con le società partecipate suddette non sono in corso contratti di servizio, né le stesse svolgono alcuna attività per l'Ente, né per terzi. Per tale motivo è impossibile verificare "...l'adeguatezza degli standard quantitativi e qualitativi prefissati, l'elaborazione e l'attento monitoraggio dei contratti di servizio, la programmazione di coerenti piani industriali e di valide prospettive di sostenibilità economico finanziaria e gestionale..."

Osservazioni conclusive

Il Collegio prende atto.

7. Appendice Covid 2020

Il questionario relativo all'esercizio 2020 è stato arricchito con l'inserimento di una specifica appendice relativa agli effetti esercitati dalla Pandemia da COVID 19 sul sistema dei controlli interni. L'appendice Covid, pertanto, è strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide

dell'emergenza, adeguandoli sotto svariati profili (programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo).

In linea con le finalità sopra indicate, in sede istruttoria, è stato chiesto di motivare il mancato utilizzo di "protocolli" per il sistema dei controlli interni relativamente al contesto emergenziale dovuto al Covid-19.

Il comune di Taurianova ha chiarito che nel contesto emergenziale le attività sono state svolte secondo le regole ordinarie ed in applicazione della normativa senza applicazione di deroghe correlate alla situazione pandemica da Covid 19. E' stato ulteriormente specificato che lo stesso controllo strategico non ha richiesto l'adozione di misure straordinarie in occasione dell'emergenza pandemica.

Con riferimento specifico al **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, si è richiesto di motivare il mancato adeguamento delle modalità di attuazione e dei relativi regolamenti interni dei controlli di regolarità amministrativa e contabile a seguito dell'emergenza sanitaria, la mancata programmazione e attuazione, da parte degli organi di controllo interno, di verifiche successive, anche a campione, su atti di spesa, finalizzati a fronteggiare l'emergenza pandemica, adottati dall'ente in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili nonché la mancata istituzione all'interno dell'ente di strutture dedicate alla verifica del corretto utilizzo dei fondi comunitari.

Sul punto l'ente si è limitato a ribadire che nel contesto emergenziale le attività sono state svolte secondo le regole "ordinarie".

Risposta del medesimo tenore è stata riportata in merito alla richiesta formulata in sede istruttoria volta a fornire chiarimenti, con particolare riguardo al **controllo strategico**, circa il mancato adeguamento della programmazione strategico - operativa, anche mediante adozione di nuovi piani strategici, alle mutate misure organizzative e alle nuove urgenze nella gestione dell'ente nonché circa la mancata rivisitazione del DUP al fine di individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari.

Sulla scorta delle risultanze del referto in sede istruttoria è stato chiesto di riferire, avuto riguardo al **controllo sugli equilibri finanziari**, in merito all'incidenza esplicita dalla legislazione emergenziale sulla verifica di congruità delle stime

delle voci trasferimenti erariali, debiti fuori bilancio, rispetto dei vincoli di finanza pubblica, equilibrio della gestione dei residui ed equilibrio finanziario, e alle modifiche intervenute in punto di riscossione delle entrate.

L'ente ha evidenziato come la legislazione emergenziale non abbia influito sulla congruità delle stime delle suddette voci.

Per quanto attiene all'andamento delle riscossioni, il comune riferisce che nel corso del 2020 è stato registrato un calo degli introiti della TARI e della TOSAP cui si è aggiunto l'effetto negativo della mancata riscossione dei ruoli coattivi imputabile al blocco imposto dalla legislazione in seguito all'emergenza da COVID.

8. Appendice lavoro agile

Anche tale Appendice dedicata al lavoro agile integra un aspetto innovativo del questionario 2020 che "disciplina i controlli con riguardo ad uno dei principali "effetti collaterali" dell'emergenza sanitaria, ovvero il c.d. "smart working". La trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio dell'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa "in presenza". (Deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR).

In merito alla richiesta istruttoria circa le ragioni della mancata compilazione della sezione del referto riferita al lavoro agile, l'ente ha riferito che *"nel corso del 2020, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, come è noto, il lavoro agile è stato dichiarato, ex lege, la modalità ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. L'attuazione pratica di tale previsione è stata formalizzata tramite atti di gestione dei responsabili di settore (per i dipendenti) e del Segretario generale (per i responsabili di settore).*

La sezione COVID del referto è stata regolarmente compilata, come risulta dal referto stesso presente su ConTe".

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la CALABRIA

ACCERTA

nei termini di cui in motivazione, la parziale adeguatezza delle tipologie di controlli interni del Comune di Taurianova,

INVITA, pertanto,

detto Comune a intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento di tutte le criticità e debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate nei termini di cui in motivazione e in particolare

- ad **implementare** gli atti da sottoporre a controllo;
- **attivare** ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi;
- **procedere**, in tema di controllo sulla qualità dei servizi, al fattivo coinvolgimento degli *stakeholder*; **effettuare** confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni anche al fine di provocare un innalzamento degli standard di qualità;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata: al **Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Taurianova (RC)**;

Ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 16 marzo 2023.

Magistrato relatore

Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER

FIRMATO DIGITALMENTE

Presidente

Dott.ssa Rossella Scerbo

FIRMATO DIGITALMENTE

Depositata in segreteria il 7 giugno 2024

Il Direttore della segreteria

Dr.ssa Elena RUSSO

FIRMATO DIGITALMENTE